

A decorrere **dal 1° gennaio 2016** per l'effettuazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, del Dlgs. n. 472/97 si applicano le riduzioni di seguito indicate:

| Tipo di Violazione | Riferimento normativo | Termini al ravvedimento rispetto alla data di scadenza dell'adempimento dovuto | Sanzione rispetto ai minimi previsti |
|--|--|--|---|
| Mancato pagamento del tributo o dell'acconto | art. 13, comma 1, Dpr. n. 471/97 | - 14 giorni (c.d. ravvedimento "sprint") | (15% * 1/10 * 1/15) 0,1% per ogni giorno di ritardo |
| | art. 13, comma 1, lett. a), Dpr. n. 472/97 | - 30 giorni (c.d. ravvedimento breve) | (1/10 * 15%) 1,5% |
| Errori e omissioni* | art. 13, comma 1, lett. a-bis), Dpr. n. 472/97 | - 90 giorni dall'omissione o dall'errore (c.d. ravvedimento intermedio); - 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione (c.d. ravvedimento intermedio); | (1/9 * 15%) 1,66% |
| | art. 13, comma 1, lett. b), Dpr. n. 472/72 | - entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (c.d. ravvedimento lungo); - entro un anno dall'omissione o dall'errore quando non è prevista dichiarazione periodica (c.d. ravvedimento lungo). | (1/8 * 30%) 3,75% |
| Presentazione in ritardo della dichiarazione | art. 13, comma 1, lett. c), Dpr. n. 472/72 | - 90 giorni | (1/10 con minimo di Euro 51) 10% con minimo di Euro 5,10 |

*omesso o errato versamento del tributo; omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante; compilazione della dichiarazione su modello non conforme; errori materiali e di calcolo; omessa o errata indicazione/determinazione di redditi.

Il pagamento della sanzione ridotta, ai sensi del comma 2, art. 13, Dlgs. n. 472/97, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Si riporta di seguito la Tabella contenente i tassi legali dal periodo d'imposta 2016 ai fini del pagamento degli interessi moratori che, si ricorda, dovranno essere "stratificati" nei vari anni con i relativi diversi tassi d'interesse di competenza.

| Interessi Legali (art. 1284 Cc e s.m.i.) | | | |
|--|------------------|------------------|------------------------|
| dal | al | interesse legale | disposizioni normative |
| 1° gennaio 2017 | 31 dicembre 2017 | 0,1% | Dm. 11 dicembre 2016 |
| 1° gennaio 2018 | 31 dicembre 2018 | 0,3% | Dm. 13 dicembre 2017 |

Modalità di calcolo degli Interessi

La formula per il calcolo degli interessi è la seguente:

Imposta Imu non versata x tasso legale vigente x n. dei giorni di ritardo / 36.500.

I giorni sono calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del versamento.

Modalità di compilazione del modello F24

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, barrando la casella "Ravvedimento operoso", inserendo i Codici F24 opportuni ([link al sito Agenzia delle Entrate](#)) e indicando l'importo totale complessivo dell'Imposta dovuta, della sanzione e degli interessi come indicato dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012.

Ravvedimento operoso con il calcolo On-line Imu-Tasi

E' possibile calcolare il ravvedimento con la procedura di calcolo on-line (Capannoli [2017](#) [2018](#), – Palaia [2017](#), [2018](#)), selezionando l'anno d'Imposta. Inserendo i dati dell'immobile, il sistema effettuerà il calcolo e la stampa del modello F24 in modo automatico.